

## La posizione della Rete Semi Rurali sui nuovi regolamenti proposti dalla Commissione europea su commercializzazione del materiale di propagazione vegetale, norme fitosanitarie e gestione dei controlli

*Documento approvato dai soci il 13 settembre 2013*

Questo documento presenta le criticità e le richieste individuate dalla Rete Semi Rurali.

La normativa sementiera, ivi inclusa quella fitosanitaria, nasce per tutelare gli agricoltori e garantire loro la qualità delle sementi, quindi non deve favorire, com'è stato finora, un modello agricolo in particolare ma trovare regole adatte ai diversi contesti. In particolare, deve garantire che tutti gli agricoltori (ad esempio anche quelli biologici e biodinamici) possano reperire sul mercato le sementi di cui hanno bisogno. A questo fine, la revisione attuata dalla Commissione europea deve tenere in considerazione quegli agricoltori, e quei cittadini/consumatori, che, ad oggi, sono stati dimenticati dalla legislazione sementiera. Chi cerca varietà locali, tradizionali, non uniformi o con particolari caratteristiche organolettiche o qualitative non può trovarle oggi sul mercato causa una legislazione troppo restrittiva. Alle loro necessità e a quelle dei loro consumatori, è necessario dare una risposta.

Inoltre, la nuova normativa sementiera deve rispettare gli obblighi internazionali firmati dall'Unione europea e in particolare il Trattato FAO sulle risorse genetiche agricole per l'alimentazione e l'agricoltura, favorendo l'uso sostenibile della diversità agricola, tutelando i diritti degli agricoltori e garantendo l'accesso facilitato per fini di ricerca e sperimentazione alle varietà commercializzate.

La proposta avanzata il 6 maggio 2013 dalla Commissione contiene una serie di importanti novità – le esclusioni dalla normativa dello scambio e della circolazione del materiale ai fini di conservazione della diversità, le varietà DUR, il concetto di mercato di nicchia e di materiale eterogeneo – ma nel passaggio negoziale con il Parlamento europeo sono necessarie alcune modifiche e revisioni del testo.

### **1. Trattato FAO sulle risorse genetiche agricole per l'alimentazione e l'agricoltura**

Il Regolamento nei suoi Consideranda deve far riferimento al Trattato FAO, firmato dai paesi europei e dalla stessa Unione europea. In particolare, vanno citati gli articoli 5, 6 e 9, ricordando come il Regolamento debba rispondere, anche, alla necessità di garantire la conservazione e l'uso sostenibile della diversità agricola e i diritti degli agricoltori.

### **2. Vendita diretta da parte degli agricoltori agli utilizzatori finali**

Gli agricoltori, come operatori non professionali, devono poter vendere materiale di propagazione agli utilizzatori finali senza inutile burocrazia, così come previsto all'art 61.3.a dal Regolamento fitosanitario.

### **3. Sistemi sementieri informali**

Il Regolamento si occupa solo di messa in commercio delle sementi, ma deve essere chiaro che, allo stesso tempo, non deve limitare la costruzione di sistemi sementieri informali a livello territoriale, in cui la circolazione del materiale di propagazione non avviene tramite la messa in commercio. Questi sistemi sementieri informali sono ricchi di diversità e costituiscono le fondamenta di qualsiasi tipo di miglioramento genetico.

### **4. Sistema di controllo pubblico**

Il sistema europeo di controllo della qualità delle sementi deve restare pubblico e indipendente dall'industria che dovrebbe controllare. A questo fine, si può prevedere un cofinanziamento da parte dell'Unione europea agli stati membri per mantenere in piedi i sistemi nazionali di iscrizione varietale e garantirne la gratuità per le piccole e medie imprese.

### **5. Valutazione dell'uniformità per l'iscrizione delle varietà**

La valutazione dell'uniformità deve essere adattata al tipo di varietà. Le varietà a impollinazione aperta sono molto meno uniformi di cloni e ibridi e per questo motivo non devono essere discriminate al momento dell'iscrizione. I criteri di iscrizione di queste varietà devono essere adattati al loro grado di uniformità.

### **6. Esclusioni dalla legislazione (art. 2)**

Va aggiunto il termine "on farm" prima di "conservation" per chiarire che si tratta di conservazione dinamica della diversità agricola attuata nelle aziende agricole.

### **7. Definizioni (art.3)**

Va chiarito che gli agricoltori non sono “operatori professionali” secondo la legislazione sementiera e quella fitosanitaria. Infatti, anche se possono riprodurre e vendere delle sementi, la loro attività principale resta quella agricola. L’attività sementiera potrebbe essere considerata un’attività connessa a quella agricola sul modello di quanto previsto per le varie attività turistiche.

#### **8. Materiale eterogeneo (art. 14 e successiva bozza di lavoro della Commissione del luglio 2013)**

È importante aprire il mercato sementiero al materiale eterogeneo, non limitando questa possibilità, come previsto finora nella bozza di lavoro, alle sole specie agrarie. Ad esempio, la possibilità di commercializzare questo materiale potrebbe essere molto interessante nel caso delle piante da frutto riprodotte da seme. Il nuovo Regolamento dovrebbe contenere un numero minimo di indicazioni per etichettare questo materiale (ad esempio indicazione dei parentali nel caso di incroci, dell’areale di produzione, delle tecniche di coltivazione del materiale e dei suoi possibili usi). Va, inoltre, chiarito che su questo materiale, per sua stessa natura non uniforme, non si possono mettere diritti di proprietà intellettuale (né privativa vegetale, né brevetto).

#### **9. Mercato di nicchia (art. 36)**

La possibilità di vendere sementi come *niche market* non deve essere limitata alle varietà amatoriali (così come succede ora con le varietà prive di valore intrinseco), ma deve essere possibile anche per le specie agrarie, con modalità ad esse proprie. Ad esempio, le dimensioni dei sacchetti devono essere proporzionate alle specie e alle necessità degli acquirenti.

#### **10. Informazioni sulle varietà (art. 53)**

Per iscrivere una varietà ai registri nazionali e al registro dell’Unione deve diventare obbligatoria l’informazione sulle modalità di ottenimento della varietà (metodo di selezione) e sul materiale genetico usato, indicando in particolare la provenienza di quest’ultimo e se è stato rispettato il Protocollo di Nagoya o il Trattato FAO a seconda del tipo di materiale. Nel database europeo delle varietà deve essere presente uno specifico campo che indichi come la varietà è stata prodotta (ad esempio incrocio, mutagenesi, sterilità citoplasmatica, selezione massale).

#### **11. Requisiti per la registrazione delle varietà (art. 56)**

La possibilità di richiedere per l’iscrizione delle varietà il valore agronomico e/o di utilizzazione (VAU) soddisfacente o sostenibile (definiti agli art. 58 e 59) deve essere volontaria e non obbligatoria. Questi test non possono costituire delle barriere per l’ingresso sul mercato delle varietà, ma devono servire per informare gli agricoltori sul tipo di varietà che comprano. Viste le difficoltà e i costi di istituire sistemi di test in situazioni geografiche diverse e in sistemi agricoli biologici e/o biodinamici pensiamo sia meglio rendere il sistema VAU facoltativo per quelle ditte sementiere che hanno una convenienza nell’informare i propri consumatori attraverso questi test in più localizzazioni. Inoltre, il sistema VAU non deve essere esteso a quelle specie che oggi ne sono esenti (le ortive).

#### **12. Varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta (DUR – art. 57)**

Deve essere possibile iscrivere in questa categoria non solo le varietà messe sul mercato prima dell’entrata in vigore del Regolamento o cancellate dal Registro europeo o da quelli nazionali da almeno cinque anni. Nuove varietà, non rispondenti ai criteri di Distinzione, Uniformità e Stabilità (DUS) richiesti per l’iscrizione delle varietà, devono poter essere registrate come DUR, indicando la loro zona di adattamento. Si aprirebbe così la strada ad un’innovazione varietale decentralizzata, senza relegare questa categoria a una nicchia museale. Nel testo del regolamento andrebbe cambiato il riferimento alla zona di origine con quella di adattamento.

#### **13. Denominazione delle varietà (art. 64)**

La denominazione delle nuove varietà non deve dare al consumatore informazioni fuorvianti. A questo fine deve tenere in conto non solo delle denominazioni già presenti sul mercato o nei registri, ma anche di quelle storiche e della varietà locali presenti a livello nazionale. Ad esempio, non deve essere possibile registrare una nuova varietà di frumento con il nome di una vecchia varietà locale, così come successo in Italia con la Saragolla, denominazione di una popolazione locale del sud Italia e usata nel 2004 da Società Produttori Sementi di Bologna per iscrivere una sua nuova varietà .

#### **14. Cancellazione dal registro varietale (art. 85)**

Non deve essere l’autorità competente ma il responsabile del mantenimento della varietà che, al momento della sua cancellazione dal registro, ne invia un campione rappresentativo alla banca genetica nazionale responsabile della conservazione della biodiversità agricola. In questo modo il campione diventa accessibile sia ai fini di ricerca che di uso per gli agricoltori.